

06901

06901

# Legge di Bilancio

## Le misure fiscali

### Torna in corsa chi è uscito dalle vecchie rottamazioni

#### Il raggio d'azione

**Giovanni Parente**

La tregua fiscale sui carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 concede un'ulteriore opportunità anche ai contribuenti che sono scesi dal treno delle vecchie rottamazioni. La possibilità di presentare la domanda per la nuova definizione agevolata, infatti, è consentita anche ai contribuenti per cui «si è determinata l'inefficacia» delle tre precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle (con «annesse» code di riapertura) e del saldo e stralcio.

Il Ddl di Bilancio 2023, ora all'esame della Camera, delinea già il calendario della nuova definizione agevolata, che consente di saldare il conto senza sanzioni, interessi e aggi. La domanda (su un modulo che dovrà essere messo a disposizione dall'agente della riscossione entro il 20 gennaio) andrà presentata (o eventualmente integrata se già presentata) entro il 30 aprile 2023, anche se il termine dovrebbe poi slittare al 2 maggio in quanto cade di domenica e il 1° maggio è festivo. Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l'impegno a rinunciare agli eventuali pendenti relativi ai carichi che intende definire.

A seguito della presentazione delle domande, l'agente della riscossione avrà tempo fino al 30 giugno 2023 per comunicare ai debitori che hanno presentato domanda l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza

di ciascuna rata (la comunicazione sarà messa a disposizione anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione).

Poi, però, bisognerà pagare. La prima (o unica) scadenza è il 31 luglio 2023 in cui andrà saldato il 10% del totale dell'importo dovuto (la stessa percentuale si applica anche per la seconda rata in scadenza il 30 novembre 2023). Nel complesso, il piano dei pagamenti potrà arrivare a un massimo di 18 rate, estendendosi fino al 2027. Ma attenzione perché resta la regola che ha contraddistinto le precedenti rottamazioni: il versamento omesso, tardivo o insufficiente fa scattare l'inefficacia della definizione agevolata. Restano, comunque, i cinque giorni di tolleranza rispetto a ciascuna scadenza per procedere al pagamento.

Sono esclusi dal perimetro della nuova rottamazione i carichi relativi a: «risorse proprie tradizionali» dell'Unione europea e Iva riscossa all'importazione; recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea; crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Il destino della definizione agevolata è strettamente legato con lo stralcio dei carichi fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (si veda l'articolo a lato). Con lo stralcio operato automaticamente entro gennaio, l'importo per cui si andrà chiedere la nuova rottamazione potrebbe essere già ridotto in partenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1739

